Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 30 gennaio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 181.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BUSSOLIN Giuseppe fu Giuseppe e di Giuriatti Genoveffa, da Padova, classe 1921, partigiano combattente. — Aderiva tra i primi alla lotta partigiana e costituiva ed addestrava un reparto di sabotatori operante sulle linee di comunicazione del nemico. Dotato di eccezionali qualità di coraggio e di intraprendenza, danneggiava di persona un ponte importante e con altre azioni audaci, ostacolava seriamente il traffico militare tedesco nella regione. Ricercato attivamente, rimaneva al suo posto di combattimento. — Zona di Padova, settembre 1943-aprile 1945.

VENEZIANI Guido fu Andrea e fu Pancini Desolina, da Carpaneto (Piacenza), classe 1906, brigadiere dei carabinieri, partigiano combattente. — Entrato a far parte dei Volontari della Libertà, si distingueva per coraggio, spirito di sacrificio, belle doti di soldato e di organizzatore. Nell'espletare mansioni di comando in dure situazioni di combattimento, dimostrava sagacia, perizia, decisione e causava al nemico perdite sanguinose. — Appennino Piacentino, luglio 1944-maggio 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

RUIU Antonio fu Giuseppe e di Masala Baingia, da Tissi (Sassari), classe 1911, appuntato di finanza, partigiano combattente. — Nei giorni dell'insurrezione generale, otteneva la resa del presidio tedesco di Avigliana, forte di oltre 500 uomini, dimostrando nel corso delle trattative, singolari doti di abilità e di fermezza, dato che le forze partigiane della zona erano di gran lunga inferiori a quelle dell'avversario, ancora minaccioso e decisivo. — Avigliana, aprile 1945.

VALIRI Francesco di Vittorio e di Molinetti Felicita, da Caselletto (Torino), classe 1909, carabiniere, partigiano combattente. — Entrato a far parte di una formazione partigiana, assolveva con abilità delicati incarichi di polizia militare e di intendenza. Promosso comandante di squadra, si distingueva nell'esecuzione di arditi atti di sabotaggio contro linee di comunicazione ed automezzi nemici, dimostrando sempre, in ogni circostanza, belle doti di coraggio e di tenacia. — Valle di Rubiana, Torino, giugno 1944-aprile 1945.

(5430)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1115.

Applicazione per l'anno 1949, ai Comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949.

Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potrà superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 2.

Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la spesa di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1116.

Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite massimo di età di quindici anni per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito dall'art. 69, secondo comma, lettere *c*) e *d*) e

terzo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i figli ed equiparati, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la tubercolosi, è elevato rispettivamente a 17 anni per le persone a carico degli assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per le persone a carico degli assicurati impiegati.

Il limite di età di 17 anni di cui al precedente comma è elevato a 20 anni qualora la persona a carico frequenti una scuola professionale o media, seminari diocesani o regionali ed istituti religiosi e non attenda, comunque, a proficuo lavoro.

Per le persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori, e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 26° anno di età, semprechè esse risultino a carico del lavoratore assicurato.

Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in località diverse da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1117.

Maggiore spesa di lire 60.000.000 per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di L. 405.685.000 autorizzata con la legge 31 ottobre 1949, n. 780, per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, è aumentata di L. 60.000.000.

La maggiore somma di cui al comma precedente sarà destinata, quanto a L. 50.000.000, a rimborso di enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni presso i convitti e collegi a favore di alunni appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646; e quanto a L. 10.000.000, a contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni, istituti e comitati che curano l'istruzione dei reduci, previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 e dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di L. 60.000.000 autorizzata con la presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 13.

Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria percepiscono:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

I provvedimenti di istituzione, soppressione o variazione di sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, sono determinati per ciascuna Rappresentanza diplomatica e per ciascun Ufficio consolare di prima cotegoria, i posti ai quali gli assegni di sede sono costituiti. Per i posti del per-

sonale degli Uffici commerciali all'estero i relativi decreti sono emanati anche di concerto col Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 3.

Gli assegni di sede sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 24. In via eccezionale e sempre che ricorrano esigenze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti di una stessa sede.

Con la stessa procedura ed entro i medesimi limiti possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione le variazioni che si rendano necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede.

Art. 4.

Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, competono ai coniugati purchè non separati legalmente, ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Ai vedovi che abbiano una o più figlie nubili maggiorenni con essi conviventi ed a carico, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per gli ammogliati senza figli.

Art. 5.

Ai fini della presente legge si intende per « assegno di sede » quello stabilito dalla lettera *b*) dell'art. 1 comprensivo degli eventuali aumenti o riduzioni in relazione alle singole sedi, e per « assegno personale » quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con la maggiorazione eventualmente dovuta in dipendenza della situazione di famiglia, ai sensi del precedente articolo.

Art. 6.

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, nelle misure indicate in lire italiane nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute nella presente legge, sono pagati in valuta locale secondo un rapporto fisso di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

Eccezionalmente, in caso di particolari esigenze, il pagamento può essere effettuato in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Art. 7

Salvo quanto è disposto dalla presente legge nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, spetta a ciascuno l'assegno del posto al quale è destinato, anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

Art. 8.

L'assegno personale compete dal giorno di assunzione di funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno stesso in cui il funzionario od impiegato di ruolo lascia l'ufficio.

Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendano indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante, al funzionario cessante è corrisposto l'assegno di sede in godimento ridotto del venti per cento, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia, per un periodo non eccedente i cinque giorni.

Art. 9.

Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario, l'intero assegno personale. Se, peraltro, sussista il diritto per ragioni di cumulo ad un congedo ordinario superiore ad un mese, l'assegno personale compete nella misura intera per i primi due mesi, e ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario spettante.

A coloro che vengano a trascorrere il congedo ordinario in Italia, oltre al trattamento di cui al precedente comma, viene corrisposto l'intero assegno personale anche per i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi, con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il godimento dell'assegno per i giorni di viaggio è consentito una volta l'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso.

Qualora l'assenza dalla sede si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario cessa la corresponsione dell'assegno personale.

Ai fini del trattamento di cui ai commi precedenti, il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto della metà qualora il funzionario od impiegato di ruolo sia chiamato a prestare servizio al Ministero, ovvero sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo.

Nei casi di congedo ordinario fruiti prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero non compete l'assegno, nè durante il periodo di congedo, nè per i giorni di viaggio.

Art 10.

A coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia, o che vi siano trattenuti durante o allo scadere del congedo ordinario, è conservato, in relazione al periodo in cui tale servizio è prestato, l'intero assegno personale per i primi dieci giorni, ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i 50 giorni. Compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni di viaggio stabiliti a norma dell'art. 9.

Nei casi di comando temporaneo da una ad altra sede all'estero, esclusi i casi di reggenza, compete un

trattamento economico pari all'assegno della sede di provenienza integrato dell'eventuale differenza tra lo assegno stesso e quello del posto effettivamente occupato. Per i primi trenta giorni è corrisposto inoltre il normale trattamento di missione.

Il periodo di tempo trascorso fuori sede per ragioni di servizio da determinarsi mediante verbali, non è calcolato nel computo della durata del congedo ordinario spettante a termini delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale, o la metà di esso è tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede.

Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale, tali spese sono ripartite fra il titolare ed il reggente, in ragione della metà per ciascuno.

Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno.

Art. 12.

Agli incaricati d'affari muniti di lettere credenziali e agli altri funzionari di ruolo di gruppo *A*, incaricati della reggenza di uffici consolari e che non godano di assegno proprio, è attribuito, con decreto del Ministro per gli affari esteri, un assegno di reggenza che non può superare i quattro punti dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Art. 13.

Al funzionario di gruppo *A*, chiamato a sostituire il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'art. 9 e dall'art. 10 della presente legge, entro i quali il titolare fruisce dell'intero assegno personale o della metà di esso, è corrisposta, in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari ai due quinti dell'assegno di sede del titolare.

Art. 14.

Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo *A*, incaricato della reggenza, che goda di proprio assegno personale, sono devoluti i tre quinti dell'assegno di sede relativo al posto assunto in reggenza.

Art 15.

L'assegno di sede del reggente, aumentato di quello di reggenza, non può superare i quattro quinti dell'assegno di sede del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione di famiglia già goduta sul proprio assegno di sede dal reggente medesimo.

Tale trattamento non può, in ogni caso, essere inferiore a quello relativo al posto anteriormente occupato.

Art. 16.

Nei casi di reggenza affidata a personale appartenente ai gruppi *B* e *C* il trattamento di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 è ridotto alla metà.

Qualora per l'applicazione dell'articolo 15 il reggente appartenente ai gruppi *B* e *C* non venga a beneficiare di alcun miglioramento rispetto al proprio assegno, gli è attribuito, in ogni caso, a titolo di indennità di reggenza, un decimo del suo personale assegno.

Art. 17.

Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri, nei limiti di cui agli articoli sopracitati, oltre la eventuale maggiorazione di famiglia.

Nel caso di reggente di ufficio consolare munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza è costituito dall'assegno di sede stabilito per il posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

Art. 18.

All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede, spetta una indennità di sistemazione.

L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un decimo dell'assegno di sede annuo stabilito per il posto al quale il funzionario od impiegato di ruolo è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

Per i titolari di rappresentanze diplomatiche e per coloro che godano di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato l'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento.

L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione del trasferimento; essa si intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e, per l'altra, allo scadere dei primi due anni di residenza nella sede stessa.

Qualora, prima della scadenza del biennio, abbia luogo il trasferimento ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non può in ogni caso superare la metà dell'indennità di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita l'eventuale eccedenza.

Per coloro che prima della scadenza del biennio, siano chiamati a prestare servizio al Ministero ovvero collocati a disposizione, la quota non acquisita è trattenuta in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero, sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'indennità di sistemazione si considera interamente acquisita, qualora, per qualsiasi motivo, si determini la cessazione definitiva dal servizio.

Il personale destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, è tenuto a restituire integralmente la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'amministrazione o per cause di forza maggiore e l'interessato comprovi di avere già impegnato in tutto o in parte nelle spese di sistemazione, l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennità da considerazio-

come acquisita. Tale quota non può, comunque, superare la metà dell'indennità percepita, ed il beneficiario è tenuto a restituire la quota residua.

Art. 19.

Il recupero delle quote non acquisite di indennità di prima sistemazione concesse in base al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1195, e successive integrazioni e modificazioni e in base al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, sarà effettuato trattenendo la metà dell'indennità di sistemazione della precedente sede nella misura prevista dalla presente legge, fermo restando il limite di cui al comma quinto del precedente articolo.

Art. 20.

L'assegno personale di coloro che, nella sede all'estero, siano provvisti di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato e arredato può essere ridotto in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, e, qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per gli affari esteri.

La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai titolari di rappresentanze diplomatiche.

Art. 21.

Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti od internazionali, può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro.

Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

Art. 22.

Le spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero gravano per metà del loro importo sull'assegno del titolare della rappresentanza diplomatica. Le spese di cancelleria e le minute spese varie di ufficio occorrenti agli uffici consolari di prima categoria all'estero sono interamente a carico dello Stato entro i limiti fissati dal Ministero degli affari esteri: sono altresì interamente a carico dello Stato le spese di illuminazione e riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati a detti uffici.

Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero degli affari esteri siano sproporzionate all'assegno personale del dipendente che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non può superare la metà delle spese medesime.

Nel caso che un incaricato di affari o un reggente di uffici consolari incontri le spese eccezionali di cui al comma precedente, durante il periodo in cui non goda di assegno di reggenza, il rimborso può essere elevato ai quattro quinti delle spese medesime.

Art. 23.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale contemplato nella presente legge in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

Art. 24.

E' istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso, in servizio all'estero. La Commissione fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa sottoposte tenendo conto:

a) delle variazioni intervenute sul tasso dei cambi;

b) delle variazioni medie del costo della vita, con particolare riguardo all'alloggio;

c) delle necessità di rappresentanza, in relazione alle particolari esigenze delle singole sedi diplomatiche-consolari.

La Commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ed è composta del direttore generale del personale, che presiede la Commissione in caso di impedimento del Sottosegretario, di due funzionari del gruppo *A* del Ministero degli affari esteri, di un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato, il direttore capo della Ragioneria centrale, presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del tesoro) e di un consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dalle Amministrazioni di appartenenza. In caso di impedimento, per ciascun membro può essere nominato un supplente.

Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazione, anche funzionari di speciale competenza.

Le mansioni di segretario sono esplicate da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

Art. 25.

Gli stipendi ed accessori al personale di ruolo in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari all'estero sono liquidati in lire italiane.

E' consentito tuttavia, che, su domanda degli interessati gli stipendi stessi siano trasferiti all'estero, nella stessa valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione.

Art. 26.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni personali trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella allegata alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare sarà trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'art. 6. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

Art. 27.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1950.

Nel periodo intermedio tra il 1° luglio 1950 e le date di decorrenza che saranno fissate dai decreti di cui all'art. 3, lettera *b*) gli assegni al personale degli Uffici diplomatici e consolari all'estero continuano ad essere regolati nella misura e con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto fino all'entrata in vigore della legge organica sul trattamento economico del personale della carriera diplomatico-consolare.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

TABELLA

Assegni dei funzionari ed impiegati di ruolo in servizio all'estero

Ruolo e carica		Assegno mensile lordo
Personale del ruolo diplomatico consolare.		
Ambasciatore	L.	832.000
Ministro	»	535.000
Consigliere	»	287.000
Primo segretario	»	208.000
Secondo segretario	»	173.000
Terzo segretario	»	158.000
Quarto segretario	»	153.000
Quinto segretario	»	153.000
Console generale	»	337.000
Console	»	218.000
Console aggiunto (presso Consolato generale)	»	208.000
Vice console (capo ufficio)	»	188.000
I Vice console (presso Consolato gen. e Consolato)	»	168.000
II Vice console (presso Consolato generale)	»	153.000
Personale del ruolo degli addetti commerciali.		
Consigliere commerciale	L.	270.000
Addetto commerciale	»	205.000
Assistente addetto commerciale	»	175.000
Personale del ruolo dei servizi tecnici.		
Consigliere dell'emigrazione	L.	188.000
Vice consigliere dell'emigrazione	»	153.000
Personale del ruolo dei commissari consolari.		
Commissario consolare	L.	158.000
Personale del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente.		
Commissario tecnico per l'Oriente	L.	168.000
Consoli giudici.		
Console giudice	L.	208.000
Personale del ruolo degli addetti stampa.		
Addetto stampa	L.	168.000
Personale del ruolo dei cancellieri.		
Primo cancelliere	L.	109.000
Secondo e terzo cancelliere	»	94.000
Personale del ruolo dei segretari commerciali.		
Primo segretario commerciale	L.	109.000
Secondo segretario commerciale e segretario commerciale aggiunto	»	94.000
Personale del ruolo degli archivisti all'estero.		
Archivista	L.	79.000

Il Ministro per il tesoro PELLA

Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 14.

Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprietà dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonchè quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.

Art. 2.

Le spese di cui al precedente articolo fanno carico, per l'esercizio finanziario 1950-51, al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo ed a quelli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 17 gennaio 1951, n. 15.

Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà degli Enti locali danneggiati dagli eventi bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alla ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprietà dei Comuni o delle Provincie danneggiati dagli eventi bellici, mediante la corresponsione dei concorsi dello Stato previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, il Ministro per i trasporti, in aggiunta alla somma di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 16.000.000.000 (sedici miliardi), in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53 e 1953-54.

Art. 2.

La somma occorrente per il completamento dei lavori di ripristino e di trasformazione a scartamento ordinario della ferrovia Sangritana di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1210, in aggiunta a quella già imputata sui fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, farà carico agli stanziamenti di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Alla spesa di lire 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1950-51 si farà fronte con prelevamento della somma stanziata al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dello stesso esercizio per l'applicazione della precitata legge 14 giugno 1949, n. 410.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — D'ARAGONA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1951, n. 16.

Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;

Vista la legge 7 luglio 1948, n. 1093;

Vista la legge 26 agosto 1950, n. 860;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1949, n. 1104;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1951, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le misure dei contributi, come indicato nell'allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture o esclusivamente al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture o al bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna, per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Qualora durante l'anno 1951 si verificassero variazioni nella misura dei contributi previsti dal presente decreto ai sensi delle disposizioni che regolano le assicurazioni e le prestazioni, per le quali è prevista l'applicazione dei contributi medesimi, sarà provveduto con apposito successivo provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il contributo per gli assegni familiari nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia nel settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi è determinato nella misura di L. 49 per ogni giornata di lavoro.

Art. 5.

I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — SCELBA — VANONI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

Misure contributive per l'anno 1951

SPECIE DEI CONTRIBUTI	Per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame		Per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna		Per ogni giornata di lavoro prestata da coloni e mezzadri
	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo donna e ragazzo
1) Quota assicurazione malattia	27 —	21,76	32,80	25,80	11,29
2) Quota invalidità e vecchiaia:					
a) contributo base	0,54	0,27	0,54	0,27	—
b) contributo integrativo	8,27	4,14	8,27	4,14	—
c) contributo fondo solidarietà sociale	21,36	10,68	21,36	10,68	—
d) contributo caropane	3,15	3,15	3,15	3,15	—
3) Tubercolosi:					
a) contributo base	0,12	0,10	0,20	0,20	0,06
b) contributo integrativo	6,22	5,19	10,37	5,19	3,25
4) Quota « E.N.A.O.L.I. »	0,07	0,08	0,24	0,22	0,07
5) Quota tutela maternità	2,43	1,95	2,95	2,32	—
6) Quota assegni familiari	49 —	49 —	49 —	49 —	—
Totale	118,16	96,32	128,88	100,97	14,67

NB. — Il contributo per il Fondo di solidarietà sociale, previsto al n. 2, lettera *c*), è comprensivo della quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore. A norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, relativo alla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati della assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta. La quota a carico del lavoratore è di L. 7,12 per ogni giornata di lavoro uomo e di L. 3,56 per ogni giornata di lavoro donna e ragazzo.

D'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1950.

Applicazione, per i comuni di Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia, Arcade, Crocetta del Montello e Montebelluna (Treviso) dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Ritenuta l'opportunità di applicare ai comuni di Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia, Arcada, Crocetta del Montello e Montebelluna, della provincia di Treviso — per le particolari condizioni di disagio in cui versano — le agevolazioni della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, riservate ai Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima, ai comuni di Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia, Arcade, Crocetta del Montello e Montebelluna, della provincia di Treviso.

Roma, addì 1° ottobre 1950

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1951
Registro Lavori pubblici n. 2, *foglio n.* 52. — IZZI

(369)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Albaredo San Marco, Albosaggia, Andalo, Aprica, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino e Isolato, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiesa Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre Santa Maria, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo, Forcola, Gerola Alta e Pedesina, Gordona, G[illegible]rosotto, Livigno, Lovero,

Mantello, Mazzo Valtellina, Mello, Menarola e Mese, Montagna, Morbegno, Talamona e Cosio Valtellino, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro e Villa di Chiavenna, Poggiridenti, Ponte Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Tartano, Teglio, Tirano, Tovo Sant'Agata, Troana, Trevisio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Valmasino, Verceia, Vervio, Villa di Tirano, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Albaredo San Marco, Albosaggia, Andalo, Aprica, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino e Isolato, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiesa Valmalenco, Caspoggio, Lanzada e Torre Santa Maria, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo, Forcola, Gerola Alta e Pedesina, Gordona, Grosio, Grosotto, Livigno, Lovero, Mantello, Mazzo Valtellina, Mello, Menarola e Mese, Montagna, Morbegno, Talamona e Cosio Valtellino, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro e Villa di Chiavenna, Poggiridenti, Ponte Valtellina, Postalesio, Prada Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Tartano, Teglio, Tirano, Tovo Sant'Agata, Troana, Trevisio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Valmasino, Verceia, Vervio, Villa di Tirano, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(393)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai comuni di Venezia Mestre, Chioggia, San Donà di Piave, Cavarzere, San Michele al Tagliamento, Mira, Martellago, Musile di Piave, Ceggia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossalta di Piave, Portogruaro, Salzano, Concordia Sagitaria, Campagna Lupia, Scorzè, Dolo, Jesolo, Fossalta di Portogruaro, Spinea, Torre di Mosto, Noventa di Piave, Mirano, Fiesso d'Artico, Santo Stino di Livenza, Noale, Santa Maria di Sala, Marcon, Quarto d'Altino, Fossò, Strà, Meolo, Gruaro, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati:

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 1 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie della industria e della manovalanza generica dei comuni di Venezia Mestre, Chioggia, San Donà di Piave, Cavarzere, San Michele al Tagliamento, Mira, Martellago, Musile di Piave, Ceggia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossalta di Piave, Portogruaro, Salzano, Concordia Sagitaria, Campagna Lupia, Scorzè, Dolo, Jesolo, Fossalta di Portogruaro, Spinea, Torre di Mosto, Noventa di Piave, Mirano, Fiesso d'Artico, Santo Stino di Livenza, Noale, Santa Maria di Sala, Marcon, Quarto d'Altino, Fossò, Strà, Meolo, Gruaro, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(396)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1951.

Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sul fatturato carta e sulla cellulosa prodotta ed importata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e sulla determinazione dei suoi compiti e dei mezzi per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1936, contenente le norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, recante modificazioni alla sopracitata legge 13 giugno 1935, n. 1453;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante modificazioni al suddetto regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1940, con il quale sono state stabilite le modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940, n. 868;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1945, contenente modificazioni alla misura del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge anzidetta;

Ritenuta la necessità di variare la misura del contributo, di cui all'art. 1 lettera *d*) della legge 13 giugno 1940, n. 868, e di modificare le modalità di applicazione e la misura del contributo, di cui all'art. 1 lettera *b*) della stessa legge;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 gennaio 1951, il contributo, previsto dall'art. 1 lettera *d*) della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito nella misura di L. 6 per ciascun chilogrammo di cellulosa importata o prodotta nel territorio della Repubblica e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 16 gennaio 1951, è stabilito nella misura del 3 per cento il contributo, previsto dall'art. 1 lettera *b*) della legge 13 giugno 1940, n. 868, sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta ed i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel territorio della Repubblica o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci.

Il diritto di rivalsa, di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 3 luglio 1940, può essere esercitato sino alla concorrenza dell'1 per cento dell'importo netto delle fatture.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1951

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(417)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1951.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, numero 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Vista la legge 29 ottobre 1949, n. 906;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, approvato con decreto del Capo del Governo 15 novembre 1937;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 27 luglio e 30 novembre 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, composto di n. 24 articoli ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto ed il relativo allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

(358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella III categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione di alcuni tratti in destra e sinistra del fiume Sesia.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1950, n. 2093, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1951, al registro n. 1, foglio n. 87, sono state classificate nella III categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Sesia nel tratto in destra tra la confluenza del colatore *Cervetto ed il confine* a monte del Consorzio dell'isola di Vercelli sopra la cascina Vola e nel tratto, in sinistra, fra il ponte della ferrovia Torino-Milano e lo sfocio del cavo Crocettone in comune di Palestro ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato in tinta rosa nella corografia in scala 1:25.000, in data 23 luglio 1949 che fa parte integrante del decreto stesso.

(402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 24

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,84	» Roma	624,83
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,84	» Trieste	624,85
» Napoli	624,775	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 30 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,375
Id. 3,50 % 1902	69,50
Id. 3 % lordo	49,15
Id. 5 % 1935	96,875
Redimibile 3,50 % 1934	73,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % 1936	92,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,84

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	[illegible]	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Valenzano (Bari) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Valenzano (Bari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Valenzano (Bari) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(242)

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina (Avellino) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(401)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1950 STABILITA PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa		L.	4.224.185.619,29
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca		»	1 772.798.105 —
assa		»	2.245.547.535,22
ortafoglio su piazze italiane.		»	191.687.428.864,62
ffetti ricevuti per l'incasso.		»	21.912.372,68
nticipazioni		»	89.383.588.563,01
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione.		»	4.918.158.116,93
Disponibilità in divisa all'estero.		»	27.890.761.128,45
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato		»	36.882.105.264,97
Immobili per gli uffici		»	457.716.696,29
Debitori diversi.		»	525.243.279.849,56
Partite varie		»	3.989.219.900,09
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee		»	100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie.		»	312.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L. 113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	» 31.245.348.495 —		
			145.141.829.865 —
ıpieghi in titoli per conto del Tesoro.		L.	160.000.000.000 —
rvizi diversi per conto dello Stato		»	13.399.429.834,29
ese.		»	19.623.473.494,91
		L.	1.669.578.435.210,31
Depositi in titoli e valori diversi		»	2.156.506.781.410,80
		L.	3.826.085.216.621,11
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	61.847.600,34
TOTALE GENERALE.		L.	3.826.147.064.221,45

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione dei biglietti Banca.	L. 1.162.536.329.350 —		
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 111.204.852.302 —	» 2.691.629.068 —		
Circolazione totale		L.	1.165.227.958.418 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca.		»	18.722.509.817,83
Depositi in conto corrente liberi.		»	123.416.268.271,85
Conti correnti vincolati		»	252.082.690.998,89
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria		»	3.128.532.987,75
Creditori diversi		»	50.783.787.354,12
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo).	L. 157.051.763.134,22		
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	» 122.035.436.791,67		
			35.016.326.342,55
Rendite del corrente esercizio		L.	19.839.897.577,90
		L.	1.668.217.971.768,89
Capitale sociale.	L. 300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario.	» 574.856.270,05		
Fondo di riserva straordinario	» 485.607.171,37		
			1.360.463.441,42
		L.	1.669.578.435.210,31
Depositanti		»	2.156.506.781.410,80
		L.	3.826.085.216.621,11
Partite ammortizzate nei passati esercizi.		»	61.847.600,34
TOTALE GENERALE.		L.	3.826.147.064.221,45

(404)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1947.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 30 dicembre 1948, n. 22520, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1947 è costituita come appresso:

Presidente:
Sarno dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Tecce dott. Nicola, medico provinciale;
Montalbò prof. dott. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale civile di Campobasso;
Morelli prof. dott. Antonio, docente di patologia medica;
Iasonna dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
De Simone dott. Igino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 dicembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(317)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ai posti di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Prato (Firenze); di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nei comuni di Rovigo, Viterbo, Bitonto (Bari), Castelvetrano (Trapani), Fermo (Ascoli Piceno); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Aragona (Agrigento), Ravanusa (Agrigento), Piedimonte d'Alife (Caserta), Fondi (Latina), Gaeta (Latina), Patti (Messina), Albenga (Savona).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario di 2ª classe (grado [illegible]rato (Firenze); di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Rovigo, Viterbo, Bitonto (Bari), Castelvetrano (Trapani), Fermo (Ascoli Piceno); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Aragona (Agrigento), Ravanusa (Agrigento), Piedimonte d'Alife (Caserta), Fondi (Latina), Gaeta (Latina), Patti (Messina), Albenga (Savona).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;
e) i funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti di rito per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità nonchè titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice, dei titoli e documenti.

E' escluso, peraltro, il richiamo di documenti di rito prodotti in precedenza se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale - dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale, parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale e provinciale che regola la materia. Per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Roma, addì 19 gennaio 1951

Il Ministro: SCELBA

(374)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria del concorso ad un posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1949, n. 23567, con il quale venne bandito un concorso interno, a titoli ed esami, per il posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 8 novembre 1949, n. 55050/20400.12.26, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminati i verbali dei lavori della predetta Commissione e constatata la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che al concorso di cui trattasi ha partecipato un solo candidato, la dottoressa Maria Lucia Celoria, attuale assistente di ruolo del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo e che, pertanto, la Commissione giudicatrice non ha dovuto formulare alcuna graduatoria;

Visti gli articoli 84 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, 23, 75, 76 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono approvati i risultati del concorso per il posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo, rassegnati dalla Commissione giudicatrice in premessa indicata, in conseguenza di che la dottoressa Maria Lucia Celoria è dichiarata idonea a ricoprire il posto messo a concorso, con la seguente votazione: titoli punti 54/75; esami punti 133,33/150.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della locale Amministrazione provinciale.

Cuneo, addì 15 dicembre 1950

Il prefetto: GLORIA

(246)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto prefettizio n. 4004 in data 27 marzo 1950, con il quale venne bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1949 e successiva modifica;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20477.2.9193 del 16 maggio 1950, modificata con decreto n. 20477.2.10546 del 21 luglio 1950;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Scardino dott. Walter punti 95,39 su 150
2. Bianco dott. Giambattista » 94,30 »
3. Agrusti dott. Vito » 89,85 »
4. Montanariello dott. Angelo » 87,70 »
5. Solito dott. Luigi » 87,09 »
6. Sergi dott. Federico » 85,59 »
7. Del Re dott. Salvatore » 85,56 »
8. D'Ettorre dott. Cosimo » 85,04 »
9. Lincesso dott. Edmondo » 80 — »
10. Notaristefano dott. Carmelo » 75,91 »
11. Rapanà dott. Salvatore » 73,54 »
12. Chieppa dott. Giuseppe » 72,23 »
13. Di Lauro dott. Giuseppe punti 70,56 su 150
14. Robaud dott. Bartolo » 68,94 »
15. Fiore dott. Leonardo » 65,25 »
16. Malvani dott. Vincenzo » 64,92 »
17. Bruno dott. Jeso » 60,92 »
18. Rocco dott. Renato » 60,05 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 18 dicembre 1950

Il prefetto: DE BONIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 27118 del 18 dicembre 1950, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati al concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1950, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria generale del concorso su indicato sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Scardino dott. Walter per la condotta del comune di Mottola;

2) Bianco dott. Giambattista per la condotta del comune di Lizzano (frazione di Torricella e Monacizzo);

3) Montanariello dott. Angelo per la condotta del comune di Manduria (frazione di Uggiano Montefusco).

Il candidato Agrusti dott. Vito, compreso nella graduatoria al n. 3, non ha avuto alcuna assegnazione, poichè la sola condotta da lui richiesta nella domanda di ammissione è stata assegnata all'altro candidato che lo precede nella graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 18 dicembre 1950

Il prefetto: DE BONIS

(251)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 3/14002 del 24 novembre 1947, con il quale, fra l'altro, si provvedeva a bandire il pubblico concorso, per titoli ed esami a diciassette posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano;

Visto il proprio decreto n. 3/13261 del 25 ottobre 1949, con il quale si provvedeva, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto prefettizio sopra citato, a revocare il concorso per il posto di veterinario condotto consorziale per i comuni di Lissone e di Desio, riducendo così i posti messi a concorso a sedici;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa a ottantanove concorrenti dichiarati idonei;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55 e 9 maggio 1950, n. 628;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Morello dott. Edoardo	punti	122,558	su 150
2.	Sichero dott. Antonio	»	122,325	»
3.	Pierantonio dott. Giovanni	»	120,956	»
4.	Morini dott. Emilio	»	120,480	»
5.	Sbaraglini dott Ettore	»	115,368	»
6.	Tosetti dott. Renato	»	114,487	»
7.	Fontana dott. Giacomo	»	114,098	»
8.	Simonatti dott. Ero	»	113,661	»
9.	Zagnoni dott. Antonio	»	112,686	»
10.	Grassi dott. Francesco	»	112,625	»
11.	Gandolfini dott. Luigi	»	112,445	»
12.	Cargnel dott. Antonio	»	112,028	»
13.	D'Ambrosio dott. Alfonso	»	111,821	»
14.	Martinelli dott. Ferdinando	»	110,295	»
15.	Bodoira dott. Paolo	»	110,061	»
16.	Atzori dott. Livio	»	110,048	»
17.	Ceffa dott. Giacomo	»	108,607	»
18.	Pinaroli dott. Abelardo	»	106,808	»
19.	Brandani dott. Ugo	»	106,442	»
20.	Zunino dott. Bernardo	»	105,488	»
21.	Campiglio dott. Francesco	»	104,921	»
22.	Bottoni dott. Emilio	»	104,437	»
23.	Fabbri dott. Domenico	»	104,250	»
24.	Pansera dott. Dante	»	103,915	»
25.	Manaresi dott. Carlo	»	102,613	»
26.	Montanari dott. Mario	»	102,400	»
27.	Fermani dott. Gorio	»	100,937	»
28.	Pinelli dott. Paolo	»	100,874	»
29.	Terzaghi dott. Pietro	»	100,641	»
30.	Ravanelli dott. Giuseppe	»	98,966	»
31.	Foschi dott. Mauro	»	98,956	»
32.	Manzin dott. Iginio	»	98,785	»
33.	Aceto dott. Felice	»	98,750	»
34.	Farina dott. Alessandro	»	98,687	»
35.	Tassinari dott. Attilio	»	96,735	»
36.	Cis dott. Raffaele	»	95,505	»
37.	Santarone dott. Silvio	»	94,880	»
38.	Batini dott. Lucilio	»	94,043	»
39.	Coppo dott. Mario	»	93,721	»
40.	Vitalesta dott. Romualdo	»	93,650	»
41.	Senna dott. Virgilio	»	92,967	»
42.	Ossola dott. Luigi	»	92,953	»
43.	Garzia dott. Giuseppe	»	91,888	»
44.	Bosia dott. Ernesto	»	91,658	»
45.	Novazzi dott. Giuseppe	»	90,947	»
46.	Medri dott. Bruno	»	90,458	»
47.	Rognoni dott. Antonio	»	90,273	»
48.	Massironi dott. Giuseppe	»	89,880	»
49.	Santi dott. Giovanni	»	88,483	»
50.	Fiorentini dott. Mario	»	88,338	»
51.	Colombo dott. Pietro	»	88,330	»
52.	Cattaneo dott. Ambrogio	»	87,863	»
53.	Molteni dott. Angelo	»	85,287	»
54.	Morganti dott. Giovanni	»	84,781	»
55.	Gallina dott. Elio	»	83,917	»
56.	Piantelli dott. Walter	»	83,360	»
57.	Belloli dott. Giancarlo	»	82,638	»
58.	Sala dott. Giovanni	»	82,383	»
59.	Faustini dott. Remo	»	81,750	»
60.	Persiani dott. Giorgio	»	80,578	»
61.	Ruminelli dott. Alfio	»	79,920	»
62.	Favero dott. Antonio	»	79,890	»
63.	Bareggi dott. Girolamo	»	79,642	»
64.	Girotti dott. Ernesto	»	77,663	»
65.	Baldi dott. Oreste	»	76,665	»
66.	Piana dott. Giuseppe	»	76,182	»
67.	Marchesini dott. Angelo	»	75,915	»
68.	Colombrita dott. Filippo	»	75,497	»
69.	Crespi dott. Nino	»	73,461	»
70.	Pasini dott. Filippo	»	72,558	»
71.	Saviotti dott. Giovanni	»	72 —	»
72.	Roversi dott. Giacomo	»	71,757	»
73.	Mirabelli dott. Natale	punti	71,332	su 150
74.	Cerri dott. Ernesto	»	71,143	»
75.	Grisotti dott. Bruno	»	70,686	»
76.	Perfetti dott. Mario	»	70,541	»
77.	Grassi dott. Elio	»	68,746	»
78.	Sagrada dott. Domenico	»	68,375	»
79.	Carini dott. Fortunato	»	66,743	»
80.	Tarenzi dott. Luigi	»	66,498	»
81.	Gallanti dott. Giuseppe	»	66,125	»
82.	Locatelli dott. Marco	»	66,012	»
83.	Vettori dott. Ernesto	»	65,578	»
84.	Sfondrini dott. Giovanni	»	63,375	»
85.	Vignati dott. Vittorio	»	62,470	»
86.	Berti dott. Roberto	»	60,827	»
87.	Consonni dott. Angelo	»	55,187	»
88.	Comolli dott. Carmelo	»	54,375	»
89.	Picciotti dott. Ovidio	»	53,665	»

Milano, addì 17 ottobre 1950

Il prefetto: PAVONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di uguale numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, a sedici posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano, di cui ai decreti prefettizi n. 3/14002 del 24 novembre 1947 e n. 3/13261 del 25 ottobre 1949;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopra citato ed assegnati alla condotta per ciascuno di essi rispettivamente indicata:

1) Morello dott. Edoardo: condotta consorziale di Melzo ed Uniti;

2) Sichero dott. Antonio: condotta comunale di Legnano;

3) Pierantonio dott. Giovanni: condotta comunale di Seregno;

4) Morini dott. Emilio: condotta consorziale di Magenta ed Uniti;

5) Sbaraglini dott. Ettore: condotta consorziale di Corsico ed Uniti;

6) Tosetti dott. Renato: condotta consorziale di Carate Brianza ed Uniti;

7) Fontana dott. Giacomo: condotta consorziale di Paullo ed Uniti;

8) Simonatti dott. Ero: condotta consorziale di Gaggiano ed Uniti;

9) Zagnoni dott. Antonio: condotta consorziale di Cernusco Naviglio ed Uniti;

10) Grassi dott. Francesco: condotta consorziale di Vimercate e Uniti;

11) Gandolfini dott. Luigi: condotta consorziale di Locate Triulzi ed Uniti;

12) Cargnel dott. Antonio: condotta consorziale di Cesana Brianza ed Uniti;

13) D'Ambrosio dott. Alfonso: condotta consorziale di Mediglia ed Uniti;

14) Martinelli dott. Ferdinando: condotta consorziale di Parabiago ed Uniti;

15) Bodoira dott. Paolo: condotta consorziale di Pioltello ed Uniti;

16) Atzori dott. Livio: condotta consorziale di Corbetta ed Uniti.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Milano, addì 17 ottobre 1950

Il prefetto: PAVONE

(388)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.